

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE ### DI MESSINA,**

**II sezione civile,**

riunita nelle persone dei sigg. magistrati - dott.ssa ### - dott. ### - dott. ### relatore ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento n. 139/2021 R.G.,

TRA

### nato a ### (### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. ###, c.f. ###, con sede in ### via ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### Appellata

E

### ###; Appellato contumace

### appello avverso la sentenza n. 596/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata in data ##.

Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

**Svolgimento del processo**

Con citazione notificata il ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. ### e ### s.p.a., al fine di essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a seguito di un sinistro stradale.

Esponeva che alle ore 13,00 circa del 09.07.2010, mentre percorreva, a bordo di un motociclo "### 150" tg ### di proprietà di ### a velocità moderata ed indossando il casco, il tratto industriale della ### nella frazione di ### con direzione di marcia ### giunto alla rotatoria posta all'incrocio con la bretella di collegamento con la via ### era stato violentemente investito da un'automobile modello ### tg ### di proprietà di ### e dallo stesso guidata, garantito per la rca dalla ### giusta polizza 195149322/04. A seguito dell'incidente, era stato immediatamente trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero

di ### ove era stata formulata la seguente diagnosi: "frattura scomposta epifisi distale radio sinistro, stiloide ulnare e scafoide carpale omolaterale, trauma piede destro, escoriazioni multiple, contusione escoriata ginocchio sinistro", con prognosi di giorni 35. Deduceva di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con fissatore esterno di filo K della frattura del polso. Dimesso il ###, era stato successivamente ricoverato per eseguire un ulteriore intervento chirurgico di osteosintesi aperta con placca. Dimesso in data ### con la diagnosi "frattura scomposta pluriframmentaria pifisi distale radio sinistro con sublussazione RUD", a seguito di visita specialistica del 27.10.2010, era stata accertata la guarigione con postumi invalidanti. ### S.p.a., costituendosi in giudizio, contestava il quantum del risarcimento del danno e deduceva di aver corrisposto al danneggiato la somma di € 16.700,00.

Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza 596/2020 accoglieva parzialmente la domanda attorea. In particolare, accertava la responsabilità esclusiva di ### nella causazione del sinistro e riconosceva il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi ### 22.433,92. Il giudice di primo grado faceva proprie le risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio quanto alla sussistenza di un'invalidità permanente del 9%, e dell'inabilità temporanea assoluta (pari a 30 gg) e parziale (pari a complessivi 70 giorni, di cui 30 giorni al 50% e 40 giorni al 25 %). Il Tribunale riconosceva, altresì, il diritto del ### al risarcimento del danno morale, quantificato in euro 3.500,00, e al rimborso delle spese mediche documentate pari ad ### 575,92.

Il giudice di primo, tenuto conto della somma già versata ante litem al ### corrispondente ad ### 16.700,00, condannava la compagnia di assicurazione, in solido con ### al pagamento della somma residua di € 5.733,22. Il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria relativa alla asserita perdita di capacità lavorativa, non avendo l'attore dato prova dell'attività e delle mansioni svolte. Il Tribunale rigettava, inoltre, la domanda di rimborso delle spese di consulenza stragiudiziale, poiché "l'incidente non presentava particolari aspetti giuridici" e la

compagnia di assicurazione aveva provveduto in tempi celeri a liquidare al danneggiato le somme ritenute congrue.

Avverso la sentenza n. 596/2020 proponeva appello ### Sebbene regolarmente citato, ### rimaneva contumace.

Si costituiva ### chiedendo il rigetto del gravame, perché infondato, e la conferma della decisione impugnata con condanna di ### al pagamento delle spese di giudizio.

Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.02.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Alla luce dei rilievi critici svolti con l'atto d'appello alla ctu svolta nel primo grado di giudizio, con ordinanza del 19.02.2024, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e veniva nominato un consulente tecnico.

Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **Motivi della decisione**

2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di ### il quale, sebbene regolarmente citato, non è comparso.

3. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico. ### ha contestato la percentuale di invalidità permanente così come indicata dall'ausiliario del giudice (9%), da ritenersi sottostimata rispetto ai danni subiti a seguito del sinistro, percentuale che va, invece, quantificata in misura superiore. ### ha dedotto, poi, che il consulente tecnico non ha risposto al quesito di cui alla lett. b) dell'ordinanza del 09.04.2014, relativo all'accertamento dell'incidenza dei danni riportati sulla capacità lavorativa e sulle normali attività quotidiane; l'appellante ha evidenziato, inoltre, la mancata indicazione da parte del consulente tecnico delle tabelle di riferimento e della metodologia adottata nel quantificare il danno biologico permanente nella misura del 9%. ### ha

rimarcato che la prova del danno morale possa essere desunta in via presuntiva, alla luce della gravità delle lesioni effettivamente subite dallo stesso appellante, sottoposto ad operazioni chirurgiche, e del percorso riabilitativo successivo, che ha condotto alla guarigione, seppure con postumi permanenti.

Ai fini della quantificazione e personalizzazione del danno, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dell'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa del danneggiato, da intendersi come difficoltà nell'espletamento della propria attività lavorativa, derivante dalla condizione di minorazione fisica. Dalla stessa consulenza tecnica svolta in primo grado era emerso, infatti, quanto segue: "il periziando in atto lamenta, dolore e limitazione funzionale al polso sx con difficoltà articolare e della forza prensile, riferisce altresì che tale sintomatologia si accentua durante i movimenti e i cambiamenti climatici"; "### apparentemente in asse, poco dolenti i movimenti di torsione flessione-estensione e lateralità, dolenza a carico delle apofisi spinose alla digito-pressione e alla percussione, dolenza a carico delle docce paravertebrali. POLSO SX: ### dorsale ridotta di circa il 50%, notevolmente ridotta la flessione palmare, non consentiti ai gradi estremi i movimenti di inclinazione. Deformazione del profilo anatomico per convessità dorsale, con aumento di volume e eccedenza perimetrica, di cm 1,4, rispetto al controlaterale. CAVIGLIA DX: non alterazione del profilo anatomico, lieve edema perimalleolare, dolenza alla digito-pressione, movimenti articolari dolenti nei gradi estremi". ### ha chiesto, pertanto, il riconoscimento del risarcimento del danno in misura maggiore rispetto a quanto accertato dal primo giudice e in particolare: a) il riconoscimento dell'invalidità permanente in ragione dell'11%; b) il riconoscimento dell'invalidità temporanea in misura diversa rispetto a quanto valutato sul punto dal primo giudice; c) la personalizzazione del danno in ragione di 1/3 per il danno morale patito; d) l'appesantimento del punto base di invalidità in ragione "perdita della capacità lavorativa generica (cenestesi lavorativa)"; e) il riconoscimento della somma di € 4.176,62 a titolo di danno da incapacità lavorativa temporanea per gg. 95; f) il riconoscimento delle spese mediche documentate (pari a €

575,92); g) il riconoscimento delle spese della consulenza di parte pari a € 1.500,00; 3. Con il secondo motivo, l'appellante ha invocato la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei motivi di merito del gravame e ha denunciato, inoltre, l'errore in cui è incorso il primo giudice nel disporre la compensazione parziale delle spese. 4. Alla luce dei rilievi critici svolti con l'atto d'appello alla ctu svolta nel primo grado di giudizio, con particolare riferimento alla mancata indicazione delle tabelle di valutazione medico legale di riferimento (barème), questa Corte ha disposto con ordinanza del 19.12.2024 la rinnovazione delle operazioni di consulenza, sottoponendo al ctu nominato i seguenti quesiti: "a) accertare la natura, entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa; b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta e che relativa, precisando; c) i postumi permanenti residuati precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico-fisica globale; d) in tutte le ipotesi di lesioni micropermanenti e cioè invalidità dall'1% al 9%, il C.T.U. dovrà fare applicazione della "tabella delle menomazioni" di cui al decreto ministeriale del 3.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003; e) in tutte le altre ipotesi (invalidità superiore al 10%, il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème); f) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano determinato una eventuale maggior usura lavorativa (c.d. "cenestesi lavorativa")." Il ctu nominato nel presente grado di giudizio, dott. ### ha evidenziato il seguente quadro lesivo-menomativo in capo al ### riconducibile al sinistro oggetto di causa: "esiti consolidati di frattura pluriframmentaria epifisi distale radio sn trattata con osteosintesi chirurgica con posizionamento di fissatore esterno".

Il dr. ### ha accertato, inoltre, che "###à temporanea assoluta (I.T.A.) è stata di gg. 8 ### corrispondenti alla somma dei periodi di ricovero ospedaliero. ###à temporanea parziale (I.T.P.) è stata di gg. 30 ### al 50% e di gg. 40 ### al 25%".

Il Ctu ha accertato i seguenti postumi permanenti riportati dal ### in esito al sinistro: "sindrome algico-disfunzionale polso sn i

cui movimenti di prono-supinazione e flesso-estensione appaiono limitati e dolenti per i 2/3 della complessiva escursione articolare; sfumato esito cicatriziale cruciforme ipocromico piano 30 mm x 30 mm superficie volare avambraccio sn".

Il consulente tecnico ha osservato, quindi, che "tali postumi incidono sulla salute del periziato intesa in senso comprensivo non solo della sua integrità psico-fisica ma anche del suo normale relazionarsi col mondo e del suo stato di benessere in riferimento alle consuete attività anche soltanto potenziali (ricreative, culturali etc.), producendo nello stesso una percentuale di danno biologico quantificabile nella misura del 9% (nove per cento) in base ai bàremes valutativi di cui al D.M. del 03/07/2003 ###... incidono in misura lieve sulla complessiva cenestesi lavorativa".

Il dr. ### ha evidenziato che tale percentuale di invalidità permanente è stata individuata sulla base delle "tabelle di legge ex-D.M. del 03/07/2003" e ha puntualizzato a) che il periodo di invalidità temporanea assoluta non può eccedere il tempo di degenza ospedaliero trattandosi di un danno articolare circoscritto e pertanto non globalmente invalidante; b) rispetto alla cenestesi lavorativa, che "per la peculiare attività svolta dal periziato ### non può non valutarsi un'incidenza ancorché lieve degli effetti lesivi dello stesso". 5. Le risultanze della consulenza tecnico espletata nel presente grado di giudizio sono sostanzialmente concordi rispetto a quelle di cui alla consulenza espletata nel corso del giudizio di primo grado.

Nella sua relazione, il consulente nominato nel presente grado di giudizio ha specificato il criterio utilizzato al fine di individuare la percentuale di invalidità ("tabella delle menomazioni" di cui al decreto ministeriale del 3.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003), alla stregua del quale ha fissato nella percentuale dell'8% la riduzione dei movimenti di flesso-estensione del polso (per arto non dominante) e in una percentuale < 5% il pregiudizio estetico di grado lieve. Ora, avuto riguardo all'accertato "sfumato esito cicatriziale cruciforme ipocromico piano 30 mm x 30 mm superficie volare avambraccio sn", il danno estetico riconducibile all'esito cicatriziale appare alquanto modesto e può essere quantificato in ragione dell'1%.

La Corte ritiene, quindi, pienamente condivisibili le valutazioni risultanti dalla relazione di consulenza tecnica a firma del Dott. ### in quanto correttamente motivata sotto l'aspetto logico-espositivo e metodologico.

Pertanto, la decisione del primo giudice che ha riconosciuto una percentuale di invalidità permanente pari al 9% va confermata in questa sede.

Quanto alla invalidità temporanea, il secondo ctu non si è discostato dalle valutazioni del primo consulente, se non per il riconoscimento della durata dell'invalidità temporanea assoluta in misura inferiore rispetto alla valutazione operata dal primo ctu (ovviamente, in assenza di appello incidentale della compagnia di assicurazione sull'entità dell'invalidità temporanea assoluta patita dal ### non può procedersi ad una reformatio in peius dell'impugnata sentenza sul punto).

6. Rispetto alla richiesta dell'appellante formulata con l'atto d'impugnazione e finalizzata al riconoscimento dell'appesantimento del punto base di invalidità per il danno morale e per la perdita della capacità lavorativa generica (lesione della cenestesi lavorativa), si osserva che la sentenza di primo grado ha riconosciuto al ### la somma di € 3.500,00 a titolo di danno morale, somma questa che è superiore al 20% della misura del danno biologico riconosciuto per invalidità permanente (€ 14.917,00). Ora, va osservato che l'art. 139 comma 3 D.lgs. 209 del 2005 prevede che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. ### complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche".

Pertanto, per il danno morale e il danno da lesione della cenestesi lavorativa, non possono essere riconosciute somme superiori

all'importo di € 3.500,00 già riconosciuto in primo grado (a titolo di danno morale).

Va rammentato, infatti, che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità (Cassazione 21322/2025).

7. Il motivo d'appello con il quale il ### ha invocato il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica (domanda che l'appellante ha formulato con riferimento al periodo di invalidità temporanea) è inammissibile.

La domanda risarcitoria da perdita della capacità lavorativa specifica, formulata in primo grado, era stata rigettata dal primo giudice "mancando la prova dell'attività e delle mansioni svolte" dal De Gaetano".

Il motivo d'appello non si confronta con le ragioni che il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione di rigetto sul punto e pertanto è inammissibile (sul punto si veda Cassazione Sezioni Unite ###/2022).

8. Anche il motivo di gravame volto a conseguire la condanna di controparte al rimborso delle spese di consulenza è inammissibile perché non si confronta con la motivazione adottata dal primo giudice nel respingere la domanda all'uopo avanzata in primo grado dal ### ("parimenti nulla è dovuto per il rimborso delle spese di consulenza stragiudiziale atteso che l'incidente non prospettava particolari aspetti giuridici e tenuto conto del fattivo intervento della società convenuta che ha gestito prontamente il sinistro liquidando le somme che a suo avviso riteneva congrue). A fronte della motivazione adottata dal Tribunale, che

sostanzialmente ha affermato la superfluità della spesa, l'appellante si è limitato a ribadire quanto segue: "al sig. ### inoltre, deve essere riconosciuta la somma di ... ### 1.500,00 quali spese di consulenza stragiudiziale", senza contrapporre alcuna argomentazione idonea a contrastare le ragioni adottate dal primo giudice.

9. Quanto alla domanda del ### volta al conseguimento del risarcimento del danno per le spese mediche sostenute, pari a € 575,92, si osserva che dette spese sono già state riconosciute dal Tribunale di Barcellona P.G. con la sentenza oggetto di gravame.

10. Il motivo d'appello che investe il capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese va respinto.

Il rigetto di alcune domande risarcitorie da parte del primo giudice (domanda risarcitoria per la perdita della capacità lavorativa specifica e domanda di rimborso delle spese di consulenza stragiudiziale) configura una reciproca soccombenza che giustifica la parziale compensazione delle spese del primo grado di giudizio.

11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico del ### esse si liquidano in € 5.700,00 per compensi professionali, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.

Va puntualizzato che la liquidazione è avvenuta sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 relativi allo scaglione compreso fra € 5.000,01 e € 26.000,00, dal momento che l'appellante ha contenuto la sua domanda nei limiti della somma di € 26.000,00.

Le spese della ctu espletata nel presente grado vanno poste a carico dell'appellante.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte ### di ### civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 139/2021 R.G., sull'appello proposto da ### nei confronti di ### S.p.A. e ### avverso la sentenza n. 596/2020 del Tribunale Ordinario di Barcellona P.G., pubblicata in data ###, così decide: - rigetta l'appello; - condanna ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.700,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge; - pone definitivamente a carico dell'odierno appellante le spese della ctu disposta nel presente grado; - dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributi unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.04.2026 ### estensore  
###ssa #